

## Circolare del 29 novembre 2016

Oggetto: **Ministero del Lavoro - Pubblicazione FAQ su lavoro accessorio**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ulteriori risposte a quesiti sul tema delle comunicazioni dei voucher.

In particolare, per quanto di interesse del sistema confederale, sono state fornite precisazioni sul luogo da indicare nella comunicazione nel caso in cui la prestazione sia svolta in luoghi sempre diversi (consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente).

Il Ministero ha chiarito che, in ottica di semplificazione ed in considerazione delle modalità di svolgimento dell'attività di lavoro, sia sufficiente indicare la sede della ditta committente.

Con l'occasione si ricordano le risposte già fornite dal Ministero.

### **Possibilità di indicare in un'unica comunicazione più prestazioni**

È possibile effettuare un'unica comunicazione che ricomprenda:

- le attività svolte dal medesimo prestatore in giorni diversi della settimana, con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
- le attività svolte dal medesimo prestatore in un'unica giornata in fasce orarie differenziate, con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato nell'attività lavorativa;
- le attività svolte da una pluralità di prestatori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascuno siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

### **Variazioni e modifiche**

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, il Ministero individua, a titolo esemplificativo, varie ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti

- successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

### **Sanzioni**

La mancata comunicazione di variazione e/o modifica comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.

Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività all'INPS, né la comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato, verrà emesso esclusivamente il provvedimento di maxi sanzione per lavoro "nero", in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla mancata dichiarazione di inizio di attività.

### **Soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione**

I professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni per conto dell'impresa, ferma restando l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.

### **Sede dell'ispettorato competente**

La sede competente dell'Ispettorato viene individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Tuttavia, viene precisato che se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.